



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'Impresa

Roma, 26/08/2020
Prot. 0005604
Com. n.44

Oggetto: Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34 del 2020) recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20 agosto 2020.

Premessa.

Con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione di specifiche disposizioni contenute nel "Decreto Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), con cui sono state introdotte misure finalizzate, da un lato, a fronteggiare la crisi di liquidità venutasi a determinare a seguito dell'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e, dall'altro, a ristorare i soggetti che svolgono un'attività economica e/o professionale, delle spese, sostenute e che sosterranno, per la realizzazione di interventi imposti dalle prescrizioni sanitarie adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica.

Si riportano, di seguito, alcuni dei principali argomenti esaminati dall'Amministrazione finanziaria, rinviando al documento di prassi, che si allega opportuna conoscenza, per un maggior approfondimento sulle diverse problematiche affrontate.

1. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

1.1 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (articolo 24)

Con il documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate offre innanzitutto alcuni chiarimenti in ordine alla disposizione dettata dall'art. 24 del Decreto, che riconosce alle imprese e ai lavoratori autonomi - con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni - l'esenzione dal versamento:

- del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, restando, invece, fermo il versamento dell'acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già chiarito con la propria Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, evidenziando come le disposizioni introdotte dal citato articolo 24 hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati (banche e altri intermediari finanziari nonché imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici).

Pertanto, in assenza di una espressa esclusione normativa - operata per altre categorie di soggetti - la disciplina di cui all'articolo 24 si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all'attività



istituzionale non commerciale, anche un'attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell'ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.

Nella prima ipotesi, con riferimento all'attività commerciale esercitata – e, di conseguenza, all'IRAP determinata con il metodo «commerciale» ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 446 del 1997– l'ente non commerciale può usufruire dell'esonero dal versamento del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 e della prima rata dell'acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al periodo d'imposta 2020, al verificarsi delle condizioni (relative al limite di ricavi conseguiti) previste dall'articolo 24 per i soggetti esercitanti attività d'impresa.

Le previsioni recate dalla disposizione in esame trovano, altresì, applicazione con riferimento all'IRAP determinata dall'ente non commerciale – relativamente all'attività non commerciale svolta in via esclusiva o prevalente – con il metodo «retributivo» ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 446.

In tal caso, relativamente all'attività non commerciale svolta, non troveranno applicazione i parametri relativi ai ricavi e compensi conseguiti, considerato che l'applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di un'attività di impresa o l'esercizio di arti e professioni.

L'Agenzia chiarisce, inoltre, che il beneficio in parola, pur rappresentando un contributo in termini di esclusione dal versamento dell'IRAP, può tuttavia essere **cumulato con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE «de minimis»**.

Per quanto riguarda la **determinazione degli acconti IRAP per il periodo d'imposta 2020**, con il documento di prassi viene chiarito che, in linea generale, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è dovuto:

- per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, nella misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;
- per gli altri soggetti (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997), nella misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, dunque, ai fini della determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il metodo "storico", deve essere preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (*Totale imposta*) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo [ed indicato nel rigo IR26 (*Importo a debito*)] sia solo "figurativo" (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall'articolo 24).

La Circolare esamina, anche, l'ipotesi di **utilizzo dell'eccedenza IRAP** risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019).

Al riguardo, viene chiarito che il saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, per il quale è previsto l'esonero dal versamento ai sensi dell'articolo 24, deve essere determinato al lordo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» e/o «interna», in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).

L'eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d'imposta (compensazione, rimborso o riporto all'anno successivo).



A tal fine, chiarisce l'Agenda, la sezione II del quadro IR va compilata secondo le regole ordinarie avendo cura, tuttavia, di riportare nel rigo IR28 «*Eccedenza di versamento a saldo*» la quota dell'eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto in applicazione dell'articolo 24 del Decreto.

Resta fermo che l'eccedenza IRAP 2018 sarà, invece, utilizzabile a riduzione dell'eventuale quota del saldo IRAP 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal paragrafo 3.1. del *Framework* temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato.

A tal riguardo, i contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell'articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

- nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l'importo del saldo IRAP relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'art. 24 del DL Rilancio.
- Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020.

1.2 Contributo a fondo perduto (articolo 25)

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, con la circolare in esame l'Agenda delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni anche in merito al contributo a fondo perduto, introdotto dall'articolo 25 del Decreto.

Al riguardo, richiamando quanto già chiarito con la Circolare n. 22/E del 2020, viene ribadito che **i consorzi tra imprese** – riconducibili ai soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR – per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo in parola, in considerazione della peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Al riguardo, viene rammentato che i due requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto

concerne il calcolo della riduzione del fatturato, andranno determinati in relazione all'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili esclusivamente all'attività autonoma posta in essere dal consorzio.

Per quanto concerne le **modalità di restituzione del contributo**, viene precisato che le sanzioni non saranno dovute nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella citata circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi.

In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante dovrà restituire tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.

2 MISURE FISCALI



L'Agenzia fornisce importanti chiarimenti anche in merito alle misure di natura fiscale introdotte dal Decreto, che di seguito si riportano in sintesi.

2.1 Trasformazioni delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (articolo 121)

Con la circolare in esame viene chiarito, innanzitutto, che il **debito da «rottamazione ter»** non può essere compensato con il credito d'imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, in quanto la norma riguardante il pagamento delle somme dovute per la definizione non prevede espressamente modalità di assolvimento del debito - risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-*ter* - diverse da quelle richiamate dalla norma (ossia, mediante domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati oppure presso gli sportelli dell'agente della riscossione).

2.2 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (articolo 158)

L'Agenzia delle entrate chiarisce che l'articolo 158 del Decreto ha introdotto una disposizione di natura interpretativa, per la quale la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 83, comma 2, del Decreto "Cura Italia", si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (prevista dall'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997), sia la sospensione di complessivi 64 giorni prevista dal combinato disposto del citato articolo 83 e dell'articolo 36 del Decreto "Liquidità". Inoltre, trova applicazione la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Resta inteso, infine, che risulta applicabile anche la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 60 giorni (previsto dall'art. 42, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973), in caso di presentazione dell'istanza di scomputo delle perdite pregresse.

2.3 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (articolo 127)

Come noto, l'articolo 127 del Decreto proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61 e 62 del "Cura Italia", a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19.

Ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi:

- per intero entro il 16 settembre 2020;
- per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 18 gennaio 2021.

Con riferimento alla **rateazione del versamento annuale IVA**, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente che - pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA da eseguirsi a marzo 2020 - abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio



2020, potrà, al pari di colui che non abbia legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale IVA in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nell'articolo 97 del D.L. n. 104 del 2020.

Il contribuente che, invece, abbia versato la prima rata a marzo 2020, perché escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti di marzo 2020, ed abbia invece beneficiato, avendone i requisiti, della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, potendo rinviare al 16 settembre 2020 il versamento delle sole rate sospese di aprile e maggio 2020. In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nel citato articolo 97 del D.L. n. 104 del 2020.

2.4 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (articolo 144)

L'articolo 144 del Decreto prevede la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973, e 54-*bis* del D.P.R. n.633 del 1972), nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Al riguardo, l'Agenzia chiarisce che, con riferimento alle comunicazioni per le quali il termine di versamento in unica soluzione o della prima rata sarebbe scaduto ordinariamente nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, anche il **termine per fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti** – mantenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni sulle residue somme dovute – può considerarsi prorogato al 16 settembre 2020.

La proroga disposta dal citato articolo 144 riguarda anche i **pagamenti in forma rateale** (prima rata o rate successive) scadenti nel citato periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

In base alle regole che disciplinano la rateazione (articolo 3-*bis* del D.Lgs. n. 462 del 1997), le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata. Nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è determinata in base alla scadenza della prima rata.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Tutto il piano di rateazione, infatti, sarà costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata.

Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, le quali mantengono la loro scadenza originaria.

2.5 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (articolo 149)

L'articolo 149 del Decreto riconosce la sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta.

La disposizione, in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti alla crisi epidemiologica, è finalizzata ad ampliare le categorie di atti per cui risulta prorogato il



versamento degli importi dovuti, uniformando termini e scadenze relativi ai vari istituti definatori.

Nello specifico, l'Agenzia ricorda che la norma in parola statuisce la proroga al 16 settembre 2020 dei pagamenti degli importi dovuti a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni già sottoscritte e atti di recupero dei crediti d'imposta e di avvisi di liquidazione, i cui termini di versamento ricadono in una data compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

In ragione della citata disposizione e tenuto conto che il versamento della prima o unica rata relativa rispettivamente all'adesione, alla mediazione e alla conciliazione debba avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto/accordo, ne consegue l'esclusione dall'ambito applicativo

dell'articolo 149 dei versamenti relativi alle suddette procedure per le quali sia stato sottoscritto l'atto/accordo nel periodo 9 marzo - 31 maggio, ma il cui termine di versamento scade dopo il 31 maggio 2020; al contempo, la proroga al 16 settembre non risulta applicabile alle suddette procedure per le quali l'atto/accordo sia stato sottoscritto prima del 18 febbraio 2020, in quanto il relativo versamento risulta scaduto in una data antecedente al 9 marzo 2020.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, dunque, rientrano nella sospensione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 149 i versamenti relativi alle adesioni, mediazioni e conciliazioni il cui accordo/atto sia stato sottoscritto tra il 18 febbraio e l'11 maggio 2020.

Viene chiarito, inoltre, che, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, qualora la sottoscrizione dell'atto di adesione avvenga oltre l'11 maggio, il relativo versamento non rientra nella sospensione in parola.

Per il versamento delle somme dovute sulla base degli accertamenti non più definibili, opera comunque la sospensione di 64 giorni prevista dagli articoli 83 del decreto "Cura Italia" e 36 del decreto "Liquidità".

In caso di un pagamento rateale di un atto di adesione, con rata di febbraio non versata e rata successiva con scadenza a maggio (oggetto di proroga al 16 settembre), considerato che il contribuente, per non incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione, avrebbe potuto versarla tardivamente entro la scadenza della rata successiva (ossia il 31 maggio) e che tale scadenza è stata spostata al 16 settembre in virtù della proroga disposta dall'articolo 149, per i termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, la rata di febbraio potrà essere versata entro il 16 settembre.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate ritiene che, trattandosi di tardivo versamento della rata entro il termine della rata successiva, il contribuente non potrà avvalersi dei benefici previsti dal comma 5 dell'articolo 149, in quanto tali benefici attengono alle scadenze ordinarie; ne consegue che sono dovuti gli interessi e le sanzioni per versamento tardivo della rata e non potrà usufruirsi del mini piano di ammortamento (4 rate mensili di pari importo).

Con riguardo, invece, alle rate aventi scadenza ordinaria nei mesi di marzo, aprile e maggio e per le quali il termine di versamento è stato prorogato al 16 settembre, viene evidenziato che le stesse non possono usufruire della ulteriore facoltà di cui all'articolo 15-ter, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 (ossia il tardivo pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva evitando la decadenza), in quanto, per ciascuna di esse, sarà già decorso, a quella data, il termine di scadenza della rata successiva in base all'originario piano di ammortamento: infatti, i termini per il pagamento della rata successiva alla rata di marzo (ossia la rata di giugno) così come della rata successiva a quella di aprile (ossia la rata di luglio) e della rata successiva a quella di maggio (ossia la rata di agosto) non sono stati oggetto di proroga.

2.6 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione (articolo 154)



La Circolare fornisce alcuni importanti chiarimenti anche in ordine alla sospensione dei termini dei versamenti, disposta dall'articolo 68 del decreto "Cura Italia", prorogata al 31 agosto 2020 dall'articolo 154 del Decreto e poi al 15 ottobre 2020 dall'articolo 99, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020.

Al riguardo, viene chiarito che la sospensione in parola deve intendersi riferita ai termini dei versamenti, anche rateali, derivanti dalle cartelle di pagamento nonché ai termini dei versamenti unicamente rateali dei carichi derivanti da avviso di accertamento esecutivo affidati all'agente della riscossione.

Ai fini dell'applicazione della **compensazione legale** (di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997), ferma restando la necessaria ricorrenza del presupposto della definitività dell'atto impositivo, l'Agenzia ritiene che, laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e le somme il cui termine di versamento rientri nella sospensione sopracitata, tale compensazione sia preclusa per carenza del requisito dell'esigibilità del credito erariale; nessuna preclusione è da ritenersi, invece, sussistente laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e le somme derivanti da avviso di accertamento esecutivo resosi definitivo e non ancora affidate all'agente della riscossione o affidate ma non oggetto di rateazione oppure le somme dovute sulla base di altra tipologia di atto impositivo resosi definitivo non ancora iscritte a ruolo.

Viene, inoltre, chiarito che le previsioni riguardanti la sospensione dei termini, di cui all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto "Cura Italia", devono essere necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015.

Pertanto, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (tra il 21 febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/sede operativa nei territori dei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020):

- i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo, con conseguente «congelamento», per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell'applicazione degli interessi di mora;
- la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti a carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione.

Per quanto attiene, poi, alle modalità di effettuazione dei versamenti sospesi, essi devono essere eseguiti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, quindi, entro il 30 novembre 2020.

2.7 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (articolo 157)

In considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19, l'Agenzia delle Entrate precisa che la norma dettata dall'art.157 ha la finalità di consentire di distribuire le notifiche degli atti, indicati nella stessa norma, in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

In particolare, viene previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

A fronte della distribuzione delle notifiche nel tempo, dal primo gennaio 2021 fino alla data di notifica, sulle maggiori imposte accertate nell'atto e dovute dal contribuente non maturano gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; i suddetti interessi, invece, maturano dalla data in cui le imposte dovevano essere versate fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere, giornalmente, dal giorno successivo alla data di notifica fino alla data di effettivo pagamento delle maggiori imposte.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Dott. Vincenzo De Luca

Allegati: 1